

In vigore l'Accordo sui frontalieri svizzeri

L'Italia ha anche firmato una nuova Convenzione contro le doppie imposizioni con il Liechtenstein



/ Luisa CORSO

Sabato, 22 luglio 2023



In settimana gli organi di stampa della Svizzera e del Liechtenstein hanno reso note importanti novità che riguardano i rispettivi rapporti con l'Italia.

La prima notizia, riportata da un comunicato stampa del Consiglio federale svizzero, riguarda l'entrata in vigore, il **17 luglio 2023**, del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, in quanto si è conclusa la procedura di scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati.

In tal modo, viene ufficializzata l'applicabilità, **dal periodo di imposta 2024**, delle nuove disposizioni.

Infatti, il nuovo **Accordo** del 23 dicembre 2020, per espressa disposizione di legge, entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati comunicano il completamento dell'iter di ratifica (avvenuta, appunto, il 17 luglio) e si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore dello stesso.

Il nuovo Accordo, si ricorda, sostituisce quello del **1974** e dispone, in luogo del sistema di esenzione del reddito nello Stato di residenza, la tassazione nello Stato in cui l'attività lavorativa viene svolta nel limite dell'**80%** di quella "ordinaria", riservando allo Stato di residenza il potere di tassare lo stesso reddito secondo le proprie disposizioni interne."

La data di entrata in vigore dell'Accordo, fissata al 17 luglio, individua altresì lo **spartiacque** tra "vecchi" e "nuovi" frontalieri. Il nuovo Accordo opera, infatti, per coloro che entrano nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023.

Diversamente, ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che al 17 luglio svolgono, o che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, si applica il **regime transitorio**, in virtù del quale, in deroga al principio di tassazione concorrente, rimangono imponibili soltanto in Svizzera i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe.

Trovano applicazione dal 2024 anche le modifiche di coordinamento alla Convenzione Italia-Svizzera volte a individuare nell'art. 15 paragrafo 4 della stessa la base giuridica per l'operatività del nuovo Accordo.

Sono altresì ricollegate all'entrata in vigore dell'Accordo le decorrenze delle seguenti modifiche alla disciplina interna dei frontalieri (previste dalla L. **83/2023**), le quali quindi troveranno applicazione dal 2024:

- l'innalzamento **da 7.500 a 10.000 euro** del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente prestato in zona frontaliere dai lavoratori italiani è assoggettato a tassazione;
- la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri e l'esenzione IRPEF degli assegni familiari;
- le nuove modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani;
- la riduzione del 20% dell'imposta dovuta sui redditi derivanti dal lavoro prestato in Italia dai frontalieri svizzeri.

La seconda notizia concerne la firma, il **12 luglio 2023**, da parte di Italia e Liechtenstein, di una Convenzione contro le doppie imposizioni, strutturata in conformità al **modello OCSE** e volta a recepire i risultati del progetto BEPS; anche in questo caso, l'entrata in vigore è subordinata al completamento della procedura di ratifica da parte dei due Stati. Tra le disposizioni del Trattato si segnala, in base alle informazioni disponibili, l'**azzeramento** dell'aliquota sui dividendi infragruppo.

La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Liechtenstein si affianca al TIEA già in vigore tra i due Stati, firmato a Roma il **26 febbraio 2015** e volto a regolare il solo **scambio di informazioni**.

Nei rapporti con il Liechtenstein continueranno altresì a operare i benefici derivanti dall'appartenenza di tale Stato all'Accordo sullo **Spazio economico europeo** previsti dalla normativa interna; si ricordano, tra le numerose disposizioni:

- l'**art. 47-bis** del TUIR, il quale prevede l'esclusione dei regimi fiscali degli Stati dell'Unione europea o aderenti al See inclusi nella *white list* da quelli che si considerano **privilegiati** ai fini della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze (pur se la questione presenta alcuni aspetti incerti per i trust e le fondazioni di famiglia);
- l'**art. 27** comma 3-*ter* del DPR 600/73, il quale dispone una **ritenuta dell'1,20%** sui dividendi corrisposti a società di capitali ed enti commerciali residenti in Stati dell'Unione europea o aderenti al See inclusi nella *white list*, se non rientranti nel regime "madre-figlia";
- l'**art. 166** comma 9 del TUIR, il quale ammette l'opzione per la **rateizzazione dell'exit tax**, se il trasferimento della sede avviene verso Stati dell'Unione europea o aderenti al See inclusi nella *white list*.